



ABI – FONDO ESUBERI
Iniziato il confronto sulle modifiche conseguenti all'attuazione della legge
92/2012 (Riforma Fornero)

La legge 92/12 (cosiddetta Riforma Fornero) prevede – tra l'altro – che nei settori esclusi dalla Cassa Integrazione Guadagni (CIG), si debbano costituire Fondi di solidarietà strutturati presso l'INPS o, laddove siano già costituiti come nel settore del Credito, che la relativa disciplina venga adeguata al nuovo modello tramite la stipula di appositi **accordi sindacali collettivi**, in vista del successivo recepimento in Decreto ministeriale che dovrà avvenire entro il 31/12/2013.

Al fine di evitare ogni ipotesi di decadenza del nostro Fondo di sostegno al reddito, le parti si sono incontrate oggi in sede nazionale per valutare le proposte di modifica del vigente regolamento del Fondo che ottemperino le prescrizioni legislative.

In questa sede l'Associazione datoriale ha presentato una sua articolata **proposta di modifica** che, ad una prima disamina, sembra andare a toccare materie anche non direttamente interessate dalle novità legislative.

Si rende quindi necessario un dettagliato **percorso di approfondimento** dei contenuti legislativi e delle relative interpretazioni che richiederà tempi e modi adeguati.

Con questo presupposto, sono stati agendati alcuni momenti di approfondimento tecnico sulla materia, in vista di maturare una decisione utile a tutelare le specificità dell'esperienza maturata nel nostro settore, pur nel più ampio contesto fornito dalla nuova legislazione.

Solo dopo tale procedura – non certo di breve momento - sarà possibile passare alla fase delle scelte operative, che riguarderanno la vita futura del Fondo a partire dal 1° gennaio del prossimo anno.

Una prima riunione tecnica è stata fissata per giovedì 11 aprile.

Roma, 3 aprile 2013

LE SEGRETERIE NAZIONALI



TEMPO DI PAGELLE E DI VOTI

In alcune filiali si sono già compiute le “operazioni” di voto, cioè la comunicazione delle **valutazioni sulla prestazione**.

Abbiamo ricevuto alcuni segnali dai quali emergerebbero, anche quest’anno, **criticità** in merito ai giudizi che vengono formulati dai direttori.

Per tale motivo interverremo presso l’Azienda affinché sensibilizzi i direttori ad esprimere **giudizi in linea con le prestazioni e non con le statistiche** che non possono aver alcun valore cogente.

Riteniamo comunque opportuno riepilogare per i colleghi diritti e doveri in ordine a questa **attività – obbligatoria** – come previsto dal CCNL vigente, ricordando che, soprattutto in una fase come l’attuale di fusione e nella quale chi giudica oggi potrebbe non essere più quello che giudicherà il prossimo anno, **il giudizio assume sempre più importanza nel percorso di carriera e nella retribuzione** (sistema incentivante), per cui non è consigliabile soprassedere davanti ad un giudizio che si ritiene ingiusto e immotivato.

Gli articoli di riferimento sono il 65 e il 66 del CCNL 12 febbraio 2005.

Qualora la lavoratrice/tore ritenga che il giudizio non corrisponde alla prestazione effettuata è opportuno formulare le proprie osservazioni nello spazio “annotazioni” al fine di rafforzare le motivazioni in caso di ricorso alla Direzione Aziendale.

Le conseguenze in base ai “voti” ottenuti:

“VOTO”	CORRI SPONDE	QUOTA EXTRA STANDARD PREMIO RENDIMENTO	PREMIO AZIENDALE (EX VAP)	PREMIO INCENTI VANTE DI BASE	PREMIO INCENTI VANTE INDIVI DUALE	PREMIO STRAOR DINARIO (AZIONI)
1	Prestazione Non adeguata	NO	NO	NO	NO	NO
2	Prestaz. parz. Adeguata	SI	SI	NO	NO	SI
3	Prestaz. parz Adeguata	SI	SI	NO	NO	SI
4	Prestaz. Adeguata	SI	SI	SI	NO	SI
5	Prestaz. Adeguata	SI	SI	SI	SI	SI
6	Prestaz. Più Che adeguat	SI	SI	SI	SI	SI
7	Prestaz. più Che adeguat	SI	SI	SI	SI	SI

RACCOMANDIAMO DI COINVOLGERE LA RAPPRESENTANZA SINDACALE SE IL GIUDIZIO NON CONVINCIE E LO SI RITIENE INGIUSTO E IMMOTIVATAMENTE DIMINUTIVO DELLA PRESTAZIONE EFFETTUATA.

20 FEBBRAIO 2007

SEGRETERIE GRUPPO INTESA SANPAOLO